

**BOZZA DELL'INTERVENTO/ DRAFT**

1. La proposta di regolamento: “modifica” e “innovazione”. Il criterio di prossimità o stretto collegamento quanto all’indicazione del giudice competente e della legge applicabile.
2. L’ambito di applicazione del futuro regolamento: la questione dell’annullamento del matrimonio. L’esclusione delle questioni di diritto sostanziale e l’opportunità di una precisazione nella proposta di regolamento.
3. La proroga della giurisdizione. I possibili limiti alla volontà delle parti: la combinazione di flessibilità e certezza.
4. Altri rilievi sulla proroga. 4.1. La competenza residua a favore della giurisdizione nazionale. 4.2. La presenza di figli minori come possibile limite.
5. La legge applicabile. I criteri nel caso in cui le parti non esprimano alcuna scelta: residenza, cittadinanza dei coniugi, *lex fori*.
6. La scelta della legge applicabile. Limiti (l’interesse superiore del minore) e il significato del “collegamento più stretto”. La residenza abituale comune, la residenza comune prolungata, la cittadinanza, la *lex fori*.
7. I requisiti formali per l’espressione della scelta di giurisdizione e legge applicabile

*1. La proposta di regolamento: “modifica” e “innovazione”. Il criterio di prossimità o stretto collegamento quanto all’indicazione del giudice competente e della legge applicabile*

La complessità e delicatezza dei profili giuridici, sia interni sia internazionali della materia familiare, di quella matrimoniale in particolare, trova conferma nei vari documenti, proposte, atti elaborati o in corso di elaborazione a livello comunitario. La modifica del regolamento n. 2201 o Bruxelles II-*bis* ne è un esempio: già l’espressione “modifica” è impropria perché se è vero che si modificano alcuni articoli riguardanti la competenza giurisdizionale, è anche vero che si incide profondamente sul regolamento quando si propone l’estensione dello stesso al tema della legge applicabile in materia matrimoniale (divorzio e separazione personale). Tale estensione è in realtà una “innovazione” che avrebbe ben potuto essere oggetto di un autonomo atto legislativo<sup>1</sup>.

I due profili della proposta di regolamento pongono vari problemi. Il documento preparatorio di questa audizione ne segnala alcuni di maggior rilievo: uno riguarda la sussistenza del criterio di prossimità o stretto collegamento fra il giudice dello Stato competente a giudicare e le parti, quando sono di cittadinanza diversa o di residenza diversa o risiedono in uno

---

<sup>1</sup> Sembra utile ricordare che la proposta di regolamento in materia di obbligazioni alimentari comprende i tre profili della competenza, del riconoscimento delle decisioni, dei conflitti di leggi, COM (2005) 649 del 15.12.2005, ma in origine erano state predisposte due bozze di regolamento, uno sulla legge applicabile, l’altro di modifica al reg. 44/2001, cui si aggiungeva una proposta di direttiva per la cooperazione ai fini del recupero dei crediti alimentari. Il Libro verde sul regime patrimoniale fra i coniugi COM (2006) 400 del 17.7.2006 riguarda anch’esso i tre profili della competenza, del riconoscimento delle decisioni, della legge applicabile.

Stato membro di cui non sono cittadini. Lo stesso criterio di prossimità deve sussistere per quanto riguarda la legge applicabile.

Mentre per la competenza giurisdizionale sono già previsti dei criteri e la modifica del regolamento intende introdurre una clausola di elezione del foro e, quindi, una proroga di giurisdizione, per la legge applicabile si tratta di introdurre dei criteri: sia per i casi in cui le parti non abbiano espresso alcuna scelta, sia per i casi in cui tale scelta sia stata espressa (*professio legis*). Ci si interroga, allora, sulla definizione, sull'ampiezza, sul numero, sull'eventuale gerarchia o alternatività dei collegamenti ritenuti "stretti" fra coniugi e ordinamento nazionale; ci si chiede se la scelta debba o possa avere dei limiti, compatibili con l'ordine pubblico, con i principi generali del diritto comunitario, con le tradizioni nazionali comuni dei Paesi membri.

*2. L'ambito di applicazione del futuro regolamento: la questione dell'annullamento del matrimonio. L'esclusione delle questioni di diritto sostanziale e l'opportunità di una precisazione nella proposta di regolamento*

La proposta di regolamento suscita un rilievo preliminare che riguarda l'ambito di applicazione dello strumento che sarà adottato. Riterrei opportuna una modifica della proposta, così da evitare possibili dubbi o incertezze.

Il considerando n. 6 sottolinea l'opportunità che le parti "concordino" un'autorità giurisdizionale competente e una legge applicabile al divorzio e alla separazione, ma ritiene non opportuno che la scelta sia estesa all'annullamento del matrimonio "che è strettamente legato alle condizioni di validità del matrimonio e per il quale l'autonomia delle parti è inappropriata".

Il Consiglio, nella sessione del 19-20 aprile 2007, prende atto che la proposta non riguarda questioni di diritto sostanziale di famiglia e non comporta modifiche alle norme sostanziali nazionali: la definizione del matrimonio, le condizioni di validità, le questioni in genere di diritto

sostanziale sono di competenza nazionale<sup>2</sup>. Il considerando n. 6 dovrebbe quindi essere integrato con un'affermazione secondo cui restano impregiudicate la definizione di matrimonio e il regime delle questioni sostanziali. Né il regolamento n. 2201, né la proposta in discussione si riferiscono alle unioni registrate e a quelle di fatto. Il Libro verde sul regime patrimoniale fra i coniugi (conflitto di leggi, competenza, riconoscimento delle decisioni) riguarda anche le conseguenze patrimoniali delle coppie non sposate e, fra le domande che pone con specifico riferimento alle unioni registrate, vi sono quelle sulla previsione di norme di conflitto e norme sulla competenza giurisdizionale applicabili agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (domande 19 e 20, e, per le unioni di fatto, domande 22 e 23). Lo stesso Libro verde (punto 3.1.2) precisa che il regolamento n. 2201 “non si applica allo scioglimento delle unioni registrate, che non rientrano nel suo campo di applicazione”. Una scelta diversa, che probabilmente si fonda sulla distinzione fra rapporti personali e patrimoniali, nel primo caso ritenendo prevalenti (così almeno sembra) le indicazioni del Programma dell'Aja “Rafforzamento della libertà, della sicurezza della giustizia nell'Unione europea” (allegato alle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 4-5 novembre 2004). Precisa il Programma che gli strumenti da adottare nell'ambito del diritto di famiglia (e il diritto di successione) riguardano “questioni di diritto privato internazionale” e non sono “basati sui concetti armonizzati di «famiglia», «matrimonio», o altri”,<sup>3</sup> così escludendo una disciplina comunitaria, appunto,

---

<sup>2</sup> L'estensione, o non, all'annullamento era stata oggetto di opinioni diverse in occasione dei commenti al Libro verde COM (2005)82 del 14.3.2005.

<sup>3</sup> Il programma dell'Aja è in *G.U.U.E.* C 53 del 3.3.2005. Il programma precisa che “Si dovrebbero varare disposizioni uniformi di diritto sostanziale soltanto come misure di accompagnamento, qualora fosse necessario per procedere al reciproco riconoscimento delle decisioni o per migliorare la cooperazione giudiziaria in materia civile”. Si ricorda che il regolamento n. 864/07 dell'11.7.2007 “sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)” in *G.U.U.E.* L 199 del 31.7.2007, art. 1, par. 2, esclude sia (lett. *a*) “le obbligazioni extracontrattuali che derivano dai rapporti di famiglia o da rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari”, sia (lett. *b*) “le obbligazioni extracontrattuali che derivano da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi

delle questioni sostanziali. Una precisazione in tal senso nel futuro regolamento sembra dunque opportuna.

*3. La proroga della giurisdizione. I possibili limiti alla volontà delle parti: la combinazione di flessibilità e certezza*

Un secondo rilievo, di carattere generale, riguarda le finalità del regolamento e delle sue modifiche o innovazioni. La difficoltà maggiore consiste nel combinare o bilanciare la certezza giuridica, gli interessi delle parti (dei coniugi, ma anche dei figli, se vi sono), la flessibilità delle soluzioni. La ricerca del collegamento più stretto dovrebbe garantire che un divorzio (o separazione) sia pronunciato dal giudice che presenta il collegamento più stretto e secondo la legge del Paese con cui presenta il collegamento più stretto. Se l'intervento del legislatore comunitario fosse limitato ai criteri di giurisdizione, ampliando le ipotesi (art. 3) in cui un giudice è competente a decidere, non necessariamente raggiungerebbe tale scopo. Aumentare i criteri di giurisdizione già previsti dal regolamento non necessariamente produce l'effetto di far aumentare le possibilità che il giudice competente, così individuato, applichi la legge che presenta il collegamento più stretto.

La soluzione "proroga della giurisdizione" prevista dalla proposta (art. 3 *bis*), che conferisce dunque rilievo alla volontà delle parti, viene incontro a tale esigenza. Infatti, nei casi in cui vi sia consenso fra le parti, può essere posto rimedio alle situazioni in cui vi è il rischio che **a**) sia competente a pronunciarsi un giudice che non presenta alcun collegamento (o un collegamento assai tenue) con i coniugi e **b**) non vi sia alcun giudice di Stato membro competente a giudicare (le situazioni illustrate nel Libro verde,

---

patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle successioni". Precisa peraltro il considerando n. 10 che il riferimento, nella norma indicata, "ai rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio e ad altri rapporti di famiglia dovrebbe essere interpretato in conformità della legge dello Stato membro del giudice adito".

esempi n. 3 e n. 4, della coppia, composta da cittadino finlandese e svedese, che vive in Irlanda, e della coppia composta da cittadino tedesco e olandese, che vive in un Paese terzo, troverebbero una soluzione conforme alla *ratio* del regolamento)<sup>4</sup>.

La proposta di regolamento non è dunque anomala nel prevedere una proroga, e quindi nel dare rilevanza alla volontà delle parti, purché la proroga sia giustificata e limitata: tale è la proroga contemplata dall'art. 12 del regolamento vigente quanto alla scelta della giurisdizione, prevedendo la condizione che essa sia conforme all'interesse superiore del minore. La proposta di regolamento introduce due nuovi criteri di giurisdizione oggetto di proroga: uno fondato sulla residenza dei coniugi (residenza abituale comune per almeno tre anni, senza precisare, invero, se continuativi o non)<sup>5</sup>; l'altro sulla cittadinanza di un coniuge (o domicilio, per Regno Unito e Irlanda). Si tratta, per così dire, di varianti rispetto ai sette criteri alternativi del vigente art. 3 (sei fondati sulla residenza, uno sulla cittadinanza) che già configurano secondo il legislatore comunitario un legame stretto e, in quanto tali, sono ritenuti idonei a radicare la giurisdizione.

---

<sup>4</sup> Come si osserva il Libro verde, la residenza in Irlanda fa sì che il giudice competente sia il giudice irlandese, che applica la *lex fori* (coincidenza di *forum jus*), ma che non consente il divorzio se non dopo quattro anni di separazione: se uno dei coniugi fosse residente nel proprio Paese di appartenenza, sarebbero sufficienti sei mesi di residenza per radicare la competenza e far applicare la diversa legge nazionale. Per una coppia che vive in uno Stato terzo potrebbe non sussistere (coniugi che non hanno residenza abituale in uno Stato membro e non hanno cittadinanza comune) alcuno dei criteri previsti dall'art. 3 del regolamento vigente, e neppure un criterio di giurisdizione nazionale residuale *ex* art. 7 del regolamento. Ritengo che la mancanza di certezza sul giudice competente, e a maggior ragione la mancanza stessa di un giudice competente a giudicare, si tradurrebbe in un diniego di giustizia, contrario al diritto comunitario (art. 6 Trattato UE con riferimento all'art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE). Potrebbe anche assumere rilievo, quale elemento o effetto dissuasivo, limitativo della libera circolazione delle persone (coppie sposate che troverebbero ostacoli nello spostarsi, risiedere e lavorare in Paesi membri a causa dei limiti frapposti dalla legislazione di uno Stato membro): su tale effetto od ostacolo, che "scoraggia" la libertà di circolazione nella giurisprudenza della Corte di giustizia cfr. fra le altre 30.11.1995, *Gebhard*, causa C-55/94, *Raccolta*, p. I-4165, punto 37; 5.10.2004, *CaixaBank*, C-442/02, *Raccolta*, p. I-8961, punto 11 ss.

<sup>5</sup> La precisazione sarebbe opportuna, considerando comunque il rischio che un'interpretazione restrittiva (non riconoscimento del cumulo dei più periodi di residenza) potrebbe contrastare con la libertà di circolazione, perché limitatrice della stessa.

La previsione della lettera *a* dell'art. 3 *bis*, che consente la scelta di uno dei sette criteri, suscita qualche perplessità: se la scelta di giurisdizione deve essere in linea di principio limitata, e certamente lo è se riferita ai due criteri contemplati nelle lettere *b* e *c* dell'art. 3 *bis*, vi è da chiedersi per quale ragione si prevede che possa essere espressa anche a favore di uno dei sette criteri della lettera *a*, così ampliando il *forum shopping* a scelta delle parti a nuove ipotesi. Il numero elevato delle ipotesi dell'art. 3, d'altra parte, era concepito in mancanza di una clausola di proroga: la proposta non solo non riduce tale numero, dopo aver introdotto la possibilità di scelta, ma rende ciascuna ipotesi opzionabile da parte dei coniugi. Sotto il profilo del collegamento più stretto, dunque, le sette ipotesi assolvono alla funzione e *ratio* del regolamento; due nuove vengono, per così dire, promosse come collegamento più stretto e colmano una lacuna. Avrebbero potuto semplicemente aggiungersi a quelle sette, ampliando i criteri di giurisdizione predeterminati, combinando certezza e flessibilità (visto che si aumentano le ipotesi di legame più stretto), senza introdurre la proroga di giurisdizione. Ma una volta introdotta la proroga, ci si deve chiedere quale debba essere la sua ampiezza: nove criteri (sette più due nuovi) sembrano eccessivi alla luce dell'esigenza di certezza, più volte ricordata.

#### **4. Altri rilievi sulla proroga. 4.1. La competenza residua a favore della giurisdizione nazionale. 4.2. La presenza di figli minori come possibile limite**

Due rilievi, ancora, sulla proroga, inviando al tema della legge applicabile le osservazioni sulle modalità di espressione della volontà delle parti (par. 7).

**4.1.** Il primo riguarda la modifica dell'art. 7 del regolamento (anzi la sua sostituzione) sulla competenza residua a favore della giurisdizione nazionale. Si vorrebbe eliminare il riferimento alla giurisdizione nazionale perché le norme nazionali si fondano su criteri diversi e non necessariamente

garantiscono un accesso effettivo alla giustizia<sup>6</sup>. Si vuole introdurre un riferimento a due criteri di giurisdizione uniformi, predeterminati, che corrispondono (residenza comune e cittadinanza di un coniuge) ai due criteri previsti per la proroga *ex art. 3 bis*. Se la *ratio* è di favorire l'accesso alla giustizia evitando un'ipotesi di diniego di giustizia e favorendo la certezza (i criteri sono, come si è detto, predeterminati), ci si chiede perchè non possa essere mantenuto, comunque, il riferimento alla giurisdizione nazionale. Sarà un'ipotesi, per così dire, estremamente residuale, ma non sfavorevole o negativa, al punto da contrastare con i principi ispiratori della modifica del regolamento (non con quelli del regolamento, vista l'attuale formulazione dell'art. 7).

**4.2.** Una modifica opportuna consisterebbe nel precisare, all'art. 3 *bis*, che quando la proroga di giurisdizione riguarda divorzi e separazioni in presenza di figli minori, questa deve essere comunque compatibile ovvero conforme all'interesse superiore del minore. Si tratta di requisito già previsto dall'art. 12 sulla proroga della competenza a favore del giudice che giudica sul divorzio o separazione. La proposta di regolamento modifica l'art. 12 inserendovi l'esplicito riferimento all'art. 3 *bis*, ma si ritiene utile ribadire che l'interesse del minore, proprio perché "superiore", deve essere adeguatamente tutelato e, conseguentemente, che la proroga deve, in tal caso, subire un limite.

**5. La legge applicabile. I criteri nel caso in cui le parti non esprimano alcuna scelta: residenza, cittadinanza dei coniugi, lex fori**

L'armonizzazione delle norme sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione risponde a varie esigenze: certezza giuridica e flessibilità nei rapporti fra coniugi, come già si è ricordato; opportunità di evitare il rischio

---

<sup>6</sup> In questi termini è la motivazione espressa dalla Commissione con riferimento all'art. 7; cfr. il doc. COM(2006)339, p. 9.

della “corsa al tribunale” da parte di un coniuge che scelga, appunto, il tribunale che applichi la legge più favorevole e conveniente al coniuge... “corridore” (e comunque a quello che corra più veloce dell’altro). L’introduzione di norme sulla legge applicabile è opportuna al fine di evitare l’applicazione di leggi sostanziali diverse, che variano da un Paese all’altro, a seconda dei collegamenti adottati: la cittadinanza, la residenza dei coniugi, la *lex fori*.

I quattro collegamenti successivi indicati nella proposta di regolamento (art. 20 *ter*) nel caso in cui le parti non scelgano la legge applicabile sono collegamenti o legami sostanziali “noti”, nel senso che corrispondono a quelli che si fondano sulla residenza comune (due, previsti alle lett. *a* e *b* dell’art. 20 *ter*) e sulla cittadinanza comune (uno, previsto alla lett. *c*) dei coniugi, contemplati dall’art. 3 quali criteri di giurisdizione (lett. *a* e *b*). Lo stretto legame certamente sussiste, ma non necessariamente sussiste se la legge applicabile, come precisa il quarto (lett. *d*) dei criteri previsti dall’art. 20 *ter* è la *lex fori* ovvero la legge dello Stato “in cui è presentata la domanda”. La “corsa” al tribunale determinerebbe automaticamente la legge applicabile, con la conseguenza che, se in termini di certezza la soluzione è certamente soddisfacente, non lo è sotto il profilo dell’esistenza dello stretto legame. Per evitare tale conseguenza si potrebbe espressamente prevedere che il collegamento della *lex fori* è senza dubbio ammissibile purché, comunque, sussista un legame sostanziale con il foro.

**6. La scelta della legge applicabile. Limiti (l’interesse superiore del minore) e il significato del “collegamento più stretto”. La residenza abituale comune, la residenza comune prolungata, la cittadinanza, la *lex fori***

L’autonomia delle parti nell’indicare la legge applicabile richiede valutazioni prudenti e cautele, ben presenti d’altra parte alla Commissione sia nella predisposizione del Libro verde, sia a maggior ragione alla luce dei rilievi

formulati in occasione della consultazione pubblica e dell'orientamento delle legislazioni nazionali. Cautele e prudenza giustificate dal timore o rischio che i coniugi, di comune accordo, designino una legge che non sarebbe loro applicabile: una legge, quindi, diversa da quella fondata sulla residenza comune, sulla cittadinanza comune, sulla *lex fori* (cioè sui tre criteri indicati dall'art. 20 *ter*). Per quanto si voglia dare rilievo alla flessibilità e, in certa misura, al *favor divortii* presente nelle norme della maggioranza dei Paesi membri, la scelta di legge (art. 20 *bis*) deve avere dei limiti, non deve contrastare con l'ordine pubblico e deve rispettare dei requisiti formali. L'applicazione di leggi "esotiche" (come le definisce la Commissione) ovvero di legge "con cui le parti hanno un collegamento minimo o inesistente"<sup>7</sup> è da escludere: vi è da chiedersi, tuttavia, se la riserva di ordine pubblico che non consente l'applicazione della legge designata dalle parti sia sufficiente a evitare che venga applicata una legge "esotica". Una clausola aggiuntiva, peraltro già presente nel vigente regolamento a proposito dei motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale (art. 23, lett. *a*), potrebbe introdurre una opportuna cautela: la scelta della legge applicabile non dovrebbe essere incompatibile (o in contrasto) non solo con l'ordine pubblico, ma anche con l'interesse superiore del minore.

Per quanto riguarda i quattro criteri cui si ispira la legge applicabile, si osserva che l'art. 20 *bis* della proposta solo in parte si conforma al principio della legge dell'ordinamento che presenta il collegamento più stretto.

Due criteri sono fondati sulla residenza: uno (lett. *a*) è "noto" (legge dello Stato di ultima residenza abituale comune dei coniugi purché uno dei due vi risieda ancora) perché è uno dei criteri di giurisdizione previsti dall'art. 3 lett. *a* ed è anche uno dei criteri che individuano la legge applicabile in mancanza di scelta delle parti, previsto dall'art. 20 *ter* (lett. *b*) della proposta. L'altro (lett. *c*) è anch'esso fondato sulla residenza (legge dello Stato di

---

<sup>7</sup> In questi termini cfr. il Libro verde, p. 7.

residenza dei coniugi per almeno cinque anni) e rappresenta una variante, con qualche difetto nella formulazione, del criterio “noto” di giurisdizione (residenza abituale del coniugi) previsto dall’art. 3 lett. *a*, e di quello relativo alla proroga della giurisdizione (ultima residenza abituale comune per almeno tre anni) previsto dall’art. 3 *bis*, lett. *b*.

Il terzo criterio (lett. *b*) è fondato sulla cittadinanza di un coniuge (o domicilio, per il Regno Unito e l’Irlanda, art. 20 *bis*): è lo stesso previsto come criterio di proroga della giurisdizione (art. 3 *bis*, lett. *c*).

Quanto al quarto criterio (lett. *d*), si può ritenere che il legame sostanziale sussista, ma non necessariamente: è il criterio della *lex fori* o “legge dello Stato membro in cui è presentata la domanda”. Come già si è detto a proposito dell’indicazione della *lex fori* nell’art. 20 *ter* (in mancanza di scelta della parti circa la legge applicabile), un’opzione simile dovrebbe giustificarsi con la contemporanea sussistenza di legame sostanziale (o collegamento più stretto). Ciò assicurerebbe una coerenza fra i criteri dell’art. 20 *ter* e quelli dell’art. 20 *bis*, solo in parte coincidenti<sup>8</sup>

### *7. I requisiti formali per l’espressione della scelta di giurisdizione e legge applicabile*

I requisiti formali previsti dalla proposta di regolamento per l’indicazione della scelta della giurisdizione e della legge applicabili sono espressi negli stessi termini: l’accordo dei coniugi deve essere “redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale” (art. 3 *bis*, par. 2; art. 20 *bis*, par. 2).

---

<sup>8</sup> Coincidono i criteri della residenza abituale comune (art. 20 *bis* lett. *a* e art. 20 *ter* lett. *b*); della *lex fori* (art. 20 *bis* lett. *d* e art. 20 *ter* lett. *d*).

La forma scritta dovrebbe essere accompagnata da garanzie di pubblicità, quale l'iscrizione della dichiarazione nei registri o atti dello stato civile di un Paese membro, e di autenticità, quale dichiarazione compiuta avanti a un'autorità pubblica (lo stesso giudice adito, per esempio) o comunque a un soggetto che ne attesti la provenienza (notaio, ufficiale di stato civile). Il rispetto delle formalità rileva anche al fine di individuare l'ultimo "momento" utile per effettuare la scelta, cioè quello in cui è adito il giudice. Si dovrebbe precisare se la dichiarazione possa essere fatta in qualunque momento, e quindi fin dalla celebrazione del matrimonio (o in un patto prematrimoniale, là dove consentito) e se sia, o non, revocabile nel corso del tempo.

La mancanza di requisiti di pubblicità ed autenticità può avere come conseguenza negativa che la scelta, formulata in un momento in cui vi è ancora accordo fra i coniugi (al momento del matrimonio o comunque prima di presentare la domanda di scioglimento del vincolo) non possa, poi, essere dimostrata se il coniuge in possesso del documento (informale) contenente l'accordo si rifiutasse di produrlo in giudizio. L'importanza dei requisiti formali dell'accordo di scelta trova conferma anche nell'esigenza di verificare la consapevolezza dei coniugi al momento della scelta circa la portata e gli effetti della stessa.

Al legislatore comunitario che si preoccupa (lo si è ricordato più volte) di assicurare "certezza" nel disciplinare i rapporti fra coniugi si chiede una maggiore precisione e rigore nella previsione dei requisiti formali, considerata sia la "sensibilità" dei profili oggetto della proposta, sia la natura dell'atto legislativo in questione. Un regolamento, non già una direttiva, che lascerebbe invece alla discrezionalità dello Stato l'indicazione dei mezzi per assicurare il risultato, più volte evocato della "certezza" giuridica<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Si potrebbe auspicare, nel contesto di tale esigenza di "certezza", la creazione di un sistema pubblicitario uniforme, o di regole comuni in materia di diritto di famiglia relative ai sistemi pubblicitari nazionali (tramite la previsione, per esempio, di una forma comune quale l'atto

---

pubblico o solenne, avente efficacia in tutti gli Stati), al fine di garantire l'accesso alle diverse informazioni relative a un matrimonio. In un unico documento sarebbero, così, contenute le informazioni sul regime patrimoniale, sulla scelta di giurisdizione e di legge applicabile allo stesso, sulla scelta di giurisdizione e di legge applicabile alla separazione e al divorzio, nonché sugli eventuali accordi prematrimoniali ove consentiti.